

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 702/89 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1989

**che adegua i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni dei funzionari
che prestano servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, programmi definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3982/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto,

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato.

vista la proposta della Commissione,

I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data d'effetto del presente regolamento.

considerando che occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi terzi e fissare di conseguenza, con effetto dal 1° gennaio 1989, i coefficienti correttivi applicabili alle retribuzioni pagate, nella moneta del paese

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FERNANDEZ ORDOÑEZ

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Elenco dei coefficienti correttori con efficacia al 1° gennaio 1989

Paese sede di servizio	Coefficienti correttori	Paese sede di servizio	Coefficienti correttori
Algeria	96,35	Libano	18,63
Angola	93,87	Liberia	83,11
Antigua e Barbuda	87,61	Madagascar	44,41
Antille olandesi	103,99	Malawi	61,00
Australia	108,10	Mali	102,30
Austria	114,50	Marocco	66,47
Bahamas	98,92	Maurizio	52,50
Bangladesh	48,30	Mauritania	118,91
Barbados	88,43	Messico	52,64
Belize	80,91	Mozambico	19,35
Benin	93,67	Niger	103,08
Botswana	50,67	Nigeria	66,04
Brasile	54,90	Norvegia	143,01
Burkina Faso	88,50	Uganda	97,75
Burundi	76,32	Pakistan	44,62
Camerun	106,86	Papuasia-Nuova Guinea	94,94
Canada	86,70	Ruanda	114,40
Capo Verde	89,91	Isole Salomone	77,28
Repubblica Centrafricana	144,56	Samoa	68,17
Cile	46,80	São Tomé e Príncipe	—
Cina	63,88	Senegal	114,99
Comore	132,08	Seicelle	171,33
Congo	125,25	Sierra Leone	110,64
Corea del Sud	88,49	Somalia	47,16
Costa Rica	61,91	Sudan	92,11
Côte d'Ivoire	125,49	Svizzera	139,83
Gibuti	149,42	Suriname	147,24
Egitto	56,10	Swaziland	44,09
Stati Uniti d'America	86,47	Siria	141,59
Etiopia	74,84	Tanzania	40,56
Figi	58,72	Ciad	144,56
Gabon	141,17	Tailandia	54,42
Gambia	91,30	Togo	103,84
Ghana	39,17	Tonga	116,95
Grenada	83,46	Trinidad e Tobago	69,42
Guinea Bissau	53,00	Tunisia	50,08
Guinea Conakry	42,75	Turchia	46,44
Guinea Equatoriale	116,77	Vanuatu	101,91
Guyana	38,79	Venezuela	30,46
Haiti	79,22	Iugoslavia	29,22
India	35,97	Zaire	93,63
Indonesia	65,89	Zambia	55,27
Israele	87,58	Zimbabwe	52,67
Giamaica	68,22	Repubblica Dominicana	29,18
Giappone	177,73	Svezia	126,04
Giordania	52,79	Uruguay	53,16
Kenia	58,68		
Lesotho	55,56		